



Regole provinciali:
tutte le novità del nuovo d.P.P. 16 agosto 2022 n. 11-68/Leg.

Arch. Chiara Benedetti

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia

Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.

Contesto di riferimento

d. P. P. del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. (e s.m.i.)


Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

Le prime disposizioni sono entrate in vigore il 1° novembre 2009.

Contesto di riferimento

Nel corso degli anni il Regolamento è stato oggetto di numerosi aggiornamenti. In particolare, il principale:



Contesto di riferimento

Da ultimo, il Regolamento è stato aggiornato con il

d.P.P. 16 agosto 2022, n. 11-68/Leg.

BU 18 agosto 2022, n. 33, suppl. n. 5

Fatta eccezione per alcuni punti specifici, le disposizioni aggiornate sono in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.

Contesto di riferimento


Le modifiche introdotte:

- traducono in misure regolatorie le strategie del PEAP 2021-2030, riguardanti il raggiungimento dell'autonomia energetica del Trentino entro il 2050 e la riduzione delle emissioni di gas effetto serra del 55% al 2030
- recepiscono le nuove disposizioni in materia di copertura da fonte rinnovabile introdotte con il d.lgs. 199/2021
- allineano il regolamento ad alcune specifiche nazionali previste dal d.lgs. 192/2005
- aggiornano alcune disposizioni specifiche e peculiari del regolamento provinciale

Le nuove disposizioni


Gli aggiornamenti al d.P.P. 13.07.2009 n. 11-13/Leg. hanno riguardato:

casi di esclusione




specificità PAT
rif. d. lgs. 192/2005

disposizioni per edifici soggetti a
restauro/risanamento conservativo




specificità PAT

relazione tecnica




rif. d. lgs. 192/2005

interventi soggetti a certificazione



rif. d. lgs. 192/2005


requisiti minimi
di prestazione energetica




specificità PAT
rif. d. lgs. 199/2021

art. 3 – Casi d'esclusione

All'art. 3, c. 2 sono riformulati i casi di esclusione riguardanti gli **edifici soggetti a tutela**, gli **edifici temporanei** e gli **edifici dichiarati inagibili o collabenti**.

disposizioni per edifici tutelati
edifici collabenti  rif. d. lgs. 192/2005

disposizioni per edifici temporanei  specificità PAT

art. 3 – Casi d'esclusione

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento [...]:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del d.lgs. 42/2004 [...] e dell'art. 65 della l.p. 15/2015, **solo nel caso in cui, previo giudizio, rispettivamente della struttura provinciale competente per la tutela dei beni culturali o per la tutela del paesaggio, il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile [...].**

precedente

a) gli immobili ricadenti nell'ambito [...] del d.lgs. 42/2004 [...], nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonchè, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo.

art. 3 – Casi d'esclusione

g) le opere ed i manufatti **precari** con le caratteristiche di cui all'art. 32 del d.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (RUEP).

art. 32
RUEP

Si considera temporanea l'esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l'opera precaria per il tempo ulteriore necessario. Il comune valuta le caratteristiche dell'opera e dei manufatti e la loro durata.

precedente

g) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti.

art. 3 – Casi d'esclusione

*I bis) gli edifici dichiarati **inagibili o collabenti**.*

lettera di nuova introduzione

art. 4 – Restauro e risanamento conservativo

All'art. 4, nei commi 7 bis e 7 ter sono riformulate le disposizioni inerenti i casi di **impossibilità tecnica** di ottemperare agli obblighi di efficienza energetica per ragioni legate all'**incompatibilità con la tutela dei caratteri storico artistici dell'edificio o con gli strumenti urbanistici locali** (edifici soggetti a restauro/risanamento conservativo).

Il testo previgente, per tali casi, demandava ad una valutazione discrezionale del progettista, senza specificare come dimostrare la suddetta condizione di incompatibilità.

art. 4 – Restauro e risanamento conservativo

*7 bis. Questo articolo non si applica nei casi di impossibilità tecnica, derivante dall'**incompatibilità con la tutela dei caratteri storici, artistici o tipologici dell'edificio o con gli strumenti urbanistici**, di ottemperare agli obblighi di efficienza energetica definiti negli allegati. In tali ipotesi le ragioni dell'impossibilità tecnica e la non fattibilità delle opzioni tecnologiche disponibili sono specificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 4 bis.*

precedente


7. Per gli edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo, interessati da interventi di ampliamento, interventi di ristrutturazione importante di primo o secondo livello o da interventi di riqualificazione energetica, gli obblighi di questo articolo si applicano salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici, artistici o tipologici dell'edificio.

art. 4 – Restauro e risanamento conservativo

7 ter. Se coibentare esternamente le pareti perimetrali dell'edificio è incompatibile con i caratteri storici, artistici o tipologici dello stesso, o con i regolamenti edilizi comunali, l'edificio è coibentato dall'interno se tale intervento può essere effettuato nel rispetto delle disposizioni relative alle superfici e alle altezze minime delle singole unità immobiliari e dei singoli locali, anche in deroga agli standard di prestazione energetica individuati negli allegati a questo regolamento. Se, sulla base di una verifica contenuta nella relazione tecnica di cui all'articolo 4 bis, la coibentazione interna non risulta economicamente conveniente o tecnicamente fattibile si applica il comma 7 bis.

art. 4 - Restauro e risanamento conservativo

In base al nuovo comma 7 ter se l'isolamento dall'esterno è incompatibile con la tutela dei caratteri storico artistici dell'edificio o con le prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, l'edificio va coibentato dall'interno, se ciò può essere effettuato nel rispetto delle disposizioni relative a superfici ed altezze minime dei singoli locali ed unità immobiliari, anche in deroga ai livelli di prestazione energetica individuati negli Allegati tecnici al regolamento.



= si fa quello che si riesce a fare

Se l'isolamento interno non è economicamente conveniente o tecnicamente fattibile tale condizione va dettagliata nella relazione energetica del progettista.

art. 4 bis - Relazione tecnica

Il nuovo art. 4 bis prevede che la **relazione tecnica** attestante il rispetto dei requisiti di prestazione energetica (rif. art. 8, c .1 d.lgs. 192/05) sia **depositata contestualmente** alla domanda di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione per interventi liberi, comunicazione inizio lavori asseverata.

L'articolo è stato introdotto contestualmente all'abrogazione del c. 9 dell'art. 65 del RUEP il quale prevedeva che, in assenza di bonus cubatura, la relazione fosse depositata solo al momento di comunicazione di inizio lavori.

art. 5 - Certificazione energetica

All'art. 5, c. 1, con la nuova lett. d bis) è previsto l'obbligo di **certificazione energetica** anche per le **ristrutturazioni importanti di II° livello**.


1. L'APE è obbligatorio nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione*
- b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio*
- c) ampliamenti superiori al 15 % [...]*
- d) ristrutturazioni importanti di primo livello*
- d bis) ristrutturazioni importanti di secondo livello*

Per questi interventi non è obbligatorio il raggiungimento della classe energetica B.

art. 5 - Certificazione energetica


APE per intervento (2022)



fonte dati: Odatech

Allegati tecnici e requisiti minimi

Rimane il rimando dell'art. 4 agli Allegati tecnici al Regolamento



Allegato A


Allegato A

4. copertura da FER


5. classe energetica

6. blower door test

7. impianti a biomassa



rif. d. lgs. 199/21



specificità PAT

Sono aggiornate le quote obbligatorie di **copertura da fonte rinnovabile** del fabbisogno energetico termico ed elettrico degli edifici.

Gli edifici, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura da fonte rinnovabile del 65% dei consumi previsti per la produzione dell'acqua calda sanitaria e del 65% della somma dei consumi previsti per la produzione dell'acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e, ove presente, la climatizzazione estiva.

Allegato A/p.4 - FER

$$\text{PAT} \left\{ \begin{array}{l} 65\% \text{ FER } EP_W \\ + \\ 65\% \text{ FER } (EP_H + EP_W + EP_C) \end{array} \right.$$

$$\text{in precedenza (rif. d. lgs. 28/2011)} \left\{ \begin{array}{l} 50\% \text{ FER } EP_W \\ + \\ 50\% \text{ FER } (EP_H + EP_W + EP_C) \end{array} \right\} + 10\% \text{ edifici pubblici}$$

(le disposizioni del d.lgs. 28/2011 si applicano fino al 30.09.2022)

$$\text{d.lgs. 199/21} \left\{ \begin{array}{l} 60\% \text{ FER } EP_W \\ + \\ 60\% \text{ FER } (EP_H + EP_W + EP_C) \end{array} \right\} + 65\% \text{ edifici pubblici}$$

Per il calcolo della *potenza elettrica degli impianti alimentati da fonte rinnovabile* che devono essere installati nell'edificio o nelle relative pertinenze si applica quanto previsto dal punto 2 dell'allegato III del d.lgs. 199/2021.

d.lgs. 199/21 *La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, e' calcolata secondo la seguente formula:*

$$P = K \times S + 10\% \text{ edifici pubblici}$$

$$P = K \times S$$

K = 0,025 per gli edifici esistenti (comprese ristrutturazioni 1° livello)
= 0,05 per gli edifici di nuova costruzione

S = superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio (m²). Non si considerano le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti

in precedenza
(rif. d. lgs. 28/2011)

$$P = S/K$$

$$K = 50$$


in altre parole


$$P = S \times 0.02$$

Allegato A/p.4 - FER

nella pratica:

Es. edificio plurifamiliare nuovo con S a terra = 300 m²

d. lgs. 28/2011  $P = 300 \times 0,02 = 6 \text{ kW}$

d. lgs. 199/2021  $P = 300 \times 0,05 = 15 \text{ kW}$

Cosa si intende per **sagoma** dell'edificio?

Salvo eventuali successivi chiarimenti da parte degli organi ministeriali competenti, per la definizione di sagoma può essere fatto riferimento a quanto previsto nel regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, c. 1-sexies del d.P.R. 380/2001, adottato con intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni il 20 ottobre 2016.

In base a tale regolamento, la sagoma è la *“conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m”*.

Allegato A/p.4 - FER

Per quali **interventi** è obbligatoria la copertura da FER?

Le prescrizioni contenute nell'Allegato A, comprensive degli obblighi di copertura da fonte rinnovabile, si applicano agli interventi individuati dall'art. 4, c. 3 del regolamento pertanto anche alle **ristrutturazioni importanti di I° livello**.

deroghe

p. 9
All. A

- sopraelevazioni/ampliamenti (solo verifica FER termico)
- ampliamenti collegati a impianti esistenti (no verifica FER)

d.lgs.
199/2021

- allacciamento a rete di teleriscaldamento/
teleraffrescamento efficienti (no verifica FER termico)

Nei casi di **impossibilità tecnica** di ottemperare agli obblighi di integrazione da fonte rinnovabile, tale impossibilità deve essere evidenziata dal progettista nella relazione energetica.

In tali casi è fatto obbligo ottenere:

$$EP_{H,C,W,nren} < EP_{H,C,W,nren\ limite}$$

dove, $EP_{H,C,W,nren\ limite}$ è calcolato per l'edificio di riferimento tenendo in considerazione i valori di efficienza dei sottosistemi di utilizzazione previsti dal dm Requisiti minimi e quelli dell'efficienza di utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione previsti dal d.lgs. 199/2021.

Allegato A/p.4 - FER

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione n_u :	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-

Tab 7, All. A Reg.

Servizio	Efficienza
Climatizzazione invernale	1,54
Climatizzazione estiva	1,28
Produzione di acqua calda sanitaria	1,28

Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell'energia primaria non rinnovabile.

Tab 1, All. III d. lgs. 199/2021

Allegato A/p.5 - classe energetica


La **classe energetica** minima viene alzata alla classe **B+** per gli interventi di **nuova costruzione** e per quelli di **demolizione e ricostruzione**.

Per le ristrutturazioni importanti di 1° livello e per gli ampliamenti > 15% o >500 m³ che costituiscono una nuova unità con nuovo impianto dedicato la classe minima rimane la B.

Cat. E 1	kWh/m ² a
CLASSE A+	≤30
CLASSE A	≤40
CLASSE B+	≤50
CLASSE B	≤60
CLASSE C+	≤80
CLASSE C	≤120
CLASSE D	≤180
CLASSE E	≤225
CLASSE F	≤270
CLASSE G	>270

Allegato A/p.5 - classe energetica


APE 2018-2022, nuove costruzioni



fonte dati: Odatech

Allegato A/p.5 - classe energetica

APE 2018-2022, demoricostruzioni



fonte dati: Odatech

Allegato A/p.6 - BDT

Per gli interventi soggetti all'esecuzione del **blower door test**, vengono **rivisti i limiti di penalizzazione** consentita nei casi di ristrutturazione importante di 1° livello ed ampliamento.

classe energetica	n50lim						
	fino al 31 dicembre 2015		dal 1 gennaio 2016		dal 1 gennaio 2019		
	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita per nuove costruzioni e demolizione e ricostruzione *	limite penalizzazione consentita per ristrutturazioni importanti di 1° livello e ampliamenti *
A+	1.5	2.5	1.0	2.0	0.6	1.5	2.0
A			1.5	2.5	1.0	2.0	2.5

I nuovi limiti, validi a partire dal primo gennaio 2019, si applicano anche agli interventi già in corso d'opera.

Allegato A/p.6 - BDT

In caso di superamento del valore di n_{50} ed entro il valore di penalizzazione ammesso, continuano ad applicarsi le formule previgenti per il ricalcolo della classe energetica:

$$EP_{\text{classe effettivo}} = EP_{\text{classe progetto}} + (n_{50\text{BDT}} - n_{50\text{lim}}) \times 5 \text{ KWh/m}^2 \text{ anno}$$

$$EP_{\text{classe effettivo}} = EP_{\text{classe progetto}} + (n_{50\text{BDT}} - n_{50\text{lim}}) \times 1,7 \text{ KWh/m}^3 \text{ anno}$$

Allegato A/p.6 - BDT

Rimangono valide le esclusioni previste per gli edifici in categoria E.8 e per gli edifici delle categorie E.4, E.5 e E.6 se:

- locale unico indiviso con V netto $> 3.000 \text{ m}^3$
- locale unico indiviso o più locali ognuno con V unico indiviso $> 3.000 \text{ m}^3$ costituenti almeno il 75% del volume netto climatizzato dell'unità immobiliare
- locale/i con V indiviso $> 3.000 \text{ m}^3$ provvisto di ventilazione meccanica

Per le unità appartenenti alla categoria E.3 e per quelle appartenenti alle E.4, E.5 e E.6 non rientranti tra i casi di esclusione, possono essere presentate preventivamente richieste motivate di deroga ad APRIE, che valuta l'istanza insieme al Tavolo tecnico di riferimento.

Allegato A/p.7 - biomasse

I nuovi **generatori a biomassa** installati devono essere classificati con almeno 4 stelle, come da certificazione rilasciata ai sensi del dm. 186/2017.

A partire dal 15 ottobre 2024, per i nuovi impianti installati è obbligatoria la classificazione con almeno 5 stelle.



Fonte:

Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria

Tale prescrizione mira a limitare l'emissione delle polveri sottili e degli altri agenti inquinanti sprigionata dalla combustione di biomassa.

Allegato A/p.7 - biomasse

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento

Allegato A/p.7 - biomasse

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Camini aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento

Allegato A/p.7 - biomasse

Per le caldaie a biomassa è obbligatoria l'installazione di prodotti che rispettino i requisiti della classe 5 della norma UNI EN 303-5.

L'installazione di caldaie a biomassa con $P \leq 500$ kW è consentita se contemporaneamente sono installati:

- un sistema di accumulo termico dimensionato come previsto dalla UNI EN 303-5 e comunque non inferiore a 20 l/kW per le caldaie a caricamento automatico ed a 55 l/kW per quelle a caricamento manuale
- una pompa di calore o impianto solare termico per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acs

Tali prescrizioni mirano a ridurre il numero di accensioni e spegnimenti delle caldaie (fasi di maggior emissioni di inquinanti) ed a limitare l'uso di biomassa nei mesi estivi.

Allegato A/p.7 - biomasse

Le disposizioni introdotte per gli impianti a biomassa sono richiamate anche nell'Allegato A ter.

Pertanto, oltre che agli interventi di nuova costruzione e similari, si applicano anche nei casi di nuova installazione di impianti in edifici esistenti, ristrutturazione di impianti esistenti e sostituzione del generatore di calore.

Allegato A/p.7.1 - biomasse

Le **stufe ad accumulo costruite sul posto** (es. stufe ad olle) sono esentate dall'obbligo di certificazione ambientale di cui al d.m. 186/2017.

La loro installazione è consentita solo nel rispetto della norma di progetto UNI EN 15544, da indicare nel relativo certificato di conformità ai sensi del d.m. 37/2008.

Allegato A bis

C4 | ristrutturazione importante di II° livello
ampliamento > 15% V riscaldato o > 500 m³ | Allegato A bis
(connesso ad un'unità preesistente)

Allegato A bis | 3. coefficiente H'_T → specificità PAT

Allegato Abis/p.3 – H'_T

Ai fini della verifica del coefficiente H'_T si considerano sia le parti opache che le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'elemento oggetto di intervento solo se entrambe sono di proprietà del medesimo soggetto. In caso contrario, la verifica di H'_T è eseguita solo sulla parte su cui si interviene.

Intervento	H'_T (W/m ² K)
Ristrutturazione importante di secondo livello	0,62


Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m²K)

Se l'intervento riguarda sia la parte opaca sia quella trasparente la verifica di H'_T va condotta sull'intera struttura, indipendentemente dalla proprietà delle stesse.

Allegato A ter

5
0: — | riqualificazione energetica
ampliamento $\leq 15\%$ V riscaldato

— | Allegato A ter

Allegato A ter — | 1. Trasmittanza U  specificità PAT

Allegato A ter/p.1 - U

I valori limite della trasmittanza termica individuati nelle tabelle del p. 1 dell'Allegato A ter si considerano comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (es. ponte termico finestra-muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di intervento.

Nel caso in cui le parti opache appartengano ad un soggetto diverso rispetto a quelle trasparenti e in caso di intervento sulla sola parte opaca, i valori di trasmittanza limite non si considerano comprensivi dei ponti termici tra finestra e muro.

dGp 2269/2021

Ulteriori novità in materia di certificazione energetica sono statate introdotte con la **d.G.p. 2269/2021**, che ha aggiornato la precedente d.G.p. 1539/2012.

La deliberazione disciplina le modalità di emissione degli APE introducendo alcune novità riguardanti:

- l'obbligo di inserimento del codice dell'impianto termico
- i sopralluoghi obbligatori
- l'emissione degli APE per singola unità immobiliare

dGp 2269/2021 - codice impianto

Il certificatore, durante l'esecuzione del rilievo in situ, deve obbligatoriamente acquisire il **codice identificativo dell'impianto termico**.

Il codice è riportato su etichetta adesiva e viene assegnato a ciascun impianto ai sensi della d.G.p. 1008/2016 (Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale).

In assenza di tale codice non è possibile rilasciare l'APE, fatto salvo il caso di edificio sprovvisto di impianto termico e di calcolo effettuato in condizioni di assenza di impianto.

Impianto termico (d.lgs. 192/2005):

impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acs al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

dGp 2269/2021 - codice impianto

Ai sensi delle disposizioni provinciali (d.G.p. 1008/2016 e 469/2017) gli impianti quali **le cucine economiche** sono esclusi dall'obbligo di accatastamento quando sono collocati in un'unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione rispetto al quale esercitano eventualmente un'azione integrativa, essendo destinati in via prevalente alla cottura dei cibi.

Per il rilascio dell'attestato, sia nel caso di edifici di nuova costruzione (o edifici soggetti ad interventi di recupero) che in quello di edifici esistenti, è obbligatoria l'esecuzione di **almeno un rilievo in sito** e, eventualmente, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica e di eventuali valutazioni per l'individuazione di interventi migliorativi.

dGp 2269/2021 - sopralluoghi

In caso di nuova costruzione, o di interventi di recupero soggetti all'obbligo di certificazione, il certificatore esegue un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi per verificare la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto nonché una verifica finale con eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.

A tali fini, il direttore lavori deve segnalare al certificatore le varie fasi della realizzazione dell'edificio ed impianto rilevanti per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.

dGp 2269/2021 – APE per singola u.i.

Di norma l'APE è rilasciato **per singola unità immobiliare**.

In presenza di impianto centralizzato, l'APE può essere riferito all'intero edificio nei casi di cui all'art. 5, c. 1 del Regolamento (es. nuova costruzione, no APE per compravendite/locazioni) o nei casi in cui sia necessaria una specifica valutazione per l'intero edificio (es. richiesta bonus cubatura). **Ciò non preclude in ogni caso la possibilità di emettere anche degli ulteriori APE per le singole unità immobiliari interessate.**

CONTATTI

Arch. Chiara Benedetti

Email: chiara.benedetti@provincia.tn.it

Tel: 0461.492930/7354

Grazie per l'attenzione